



COMUNE DI MINUSIO

REGOLAMENTO COMUNALE
*sulla videosorveglianza dei beni e del
demanio pubblici del Comune di Minusio*

(del 15.06.2020)



Il Consiglio comunale di Minusio

visti gli articoli 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
articoli 2, 107, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC)
articolo 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

DECRETA:

art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Minusio eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il cpv. 1 che non sono disciplinati dal presente Regolamento è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 09.03.1987 e il relativo Regolamento di applicazione (RLPDP).

art. 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

art. 3 Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'Organo responsabile.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integralità.

art. 4 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle Autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario come mezzo di prova.

I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 30 giorni.



COMUNE DI MINUSIO

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

art. 6 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'Organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento, definisce in particolare il Servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Il Municipio vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale superiore.

Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del 15.06.2020

Ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione N° 157-RE-15619 del 03.09.2020; il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL è stato pubblicato all'albo comunale dal 09.09.2020 al 09.10.2020. Entrata in vigore il 12.10.2020.

